



Assicurazione per la perdita di guadagno (LaMal).

Regolamento

Edizione 2010

Indice

I Basi

- Art. 1 Basi del contratto
- Art. 2 Scopo
- Art. 3 Persone assicurate
- Art. 4 Contraente
- Art. 5 Forma maschile e femminile
- Art. 6 Versioni plurilingue

II Inizio e fine

- Art. 7 Contratto di assicurazione
- Art. 8 Copertura assicurativa
- Art. 9 Passaggio all'assicurazione individuale

III Prestazioni dell'assicurazione per la perdita di guadagno

- Art. 10 In generale
- Art. 11 Durata delle prestazioni
- Art. 12 Incapacità lavorativa piena e parziale
- Art. 13 Riduzione delle prestazioni
- Art. 14 Prestazioni non assicurate
- Art. 15 Prestazioni in rapporto ad altre assicurazioni
- Art. 16 Assicurati disoccupati
- Art. 17 Maternità
- Art. 18 Beneficiari di una rendita AVS
- Art. 19 Versamento dell'indennità di malattia

IV Obblighi

- Art. 20 Notifica di malattia e diritto di riscossione
- Art. 21 Obblighi di comportamento in caso di malattia

V Assicurazione contro gli infortuni

- Art. 22 In generale

VI Assicurazione contro gli infortuni a integrazione della LAINF

- Art. 23 In generale

VII Premi

- Art. 24 Tariffari
- Art. 25 Obbligo di contribuzione

VIII Giurisdizione

- Art. 26 Decisione
- Art. 27 Opposizione
- Art. 28 Tribunale cantonale delle assicurazioni
- Art. 29 Tribunale federale delle assicurazioni

IX Varie ed eventuali

- Art. 30 Cessazione dell'attività
- Art. 31 Disposizioni aggiuntive
- Art. 32 Pandemia

I Basi

Art. 1 Basi del contratto

1.1 Base

Le basi del contratto sono

- a. articolo 67 della Legge federale sull'assicurazione malattie del 18.3.1994 (LaMal).
- b. gli statuti.
- c. il presente regolamento.

1.2 Ente assicurativo

L'ente assicurativo è Moove Sympany AG

Art. 2 Scopo

L'assicurazione collettiva per la perdita di guadagno si prefigge la copertura della perdita di guadagno derivante dall'incapacità lavorativa dovuta a malattia. Possono parimenti essere coperte le perdite di guadagno a seguito di infortunio.

Art. 3 Persone assicurate

Sono assicurati le persone e i gruppi di persone riportati nel contratto che lavorano nell'azienda assicurata, inclusi gli apprendisti. Possono assicurarsi anche il datore di lavoro, le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e i relativi familiari che collaborano nell'azienda assicurata, quali coniugi e figli con obbligo di mantenimento.

Art. 4 Contraente

Il contraente è la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Art. 5 Forma maschile e femminile

Trust Sympany riconosce apertamente la parità di diritti tra uomo e donna. La forma maschile utilizzata nel presente regolamento vale parimenti per le persone di sesso femminile.

Art. 6 Versioni plurilingui

Il regolamento è pubblicato in tedesco, francese e italiano. Qualora i testi presentino delle differenze, la versione tedesca è da intendersi vincolante.

II Inizio e fine

Art. 7 Contratto di assicurazione

7.1 Inizio

Il contratto di assicurazione ha inizio il giorno d'inizio concordato.

7.2 Durata

Il contratto di assicurazione viene stipulato per una durata indeterminata e può essere disdetto da entrambe le parti alla fine di un anno civile, osservando un termine di disdetta di tre mesi. La disdetta deve essere trasmessa per iscritto alla parte contraente al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno civile.

Art. 8 Copertura assicurativa

8.1 Condizioni di adesione

Le condizioni di adesione prevedono che il candidato

- a. abbia compiuto il 15° anno di età e non abbia superato il 65° anno di età al momento dell'entrata nell'assicurazione per la perdita di guadagno.
- b. sia domiciliato in Svizzera o in una località di confine straniera, lavori in Svizzera e in caso di malattia possa essere sottoposto a un controllo da parte di Trust Sympany.
- c. non sia stato escluso da altre assicurazioni malattia per motivi disciplinari.

8.2 Domanda di adesione

1. La domanda di adesione all'assicurazione deve essere presentata per iscritto, utilizzando l'apposito modulo di Trust Sympany. Il candidato è tenuto a rispondere fedelmente e per intero alle domande. In caso di passaggio da un'altra assicurazione malattia è necessario allegare alla domanda di adesione il certificato di libero passaggio di tale assicurazione.
2. La procedura di affiliazione all'assicurazione viene svolta da Trust Sympany.
3. Nei contratti collettivi è possibile stipulare disposizioni differenti mediante accordo scritto.

8.3 Visita medica iniziale

Trust Sympany è autorizzata a richiedere al candidato una visita medica iniziale con un medico di fiducia. I costi sono a carico di Trust Sympany.

8.4 Adesione con riserva

1. Eventuali malattie o conseguenze di infortuni presenti al momento dell'adesione, ovvero verificatesi in precedenza, ma che in base all'esperienza possono causare ricadute, possono essere escluse con riserva dall'assicurazione.
 2. La riserva viene comunicata per iscritto all'assicurato.
 3. La riserva si estingue in ogni caso al termine di cinque anni.
 4. La riserva può essere cancellata dall'amministrazione centrale prima della scadenza dei cinque anni, qualora il medico di fiducia di Trust Sympany confermi sulla base di un certificato medico presentato dall'assicurato che la patologia è stata risolta. I costi di tale certificato sono a carico dell'assicurato.
 5. La riserva può essere applicata a posteriori con effetto retroattivo qualora l'assicurato fornisca colposamente informazioni errate o incomplete al momento dell'adesione impedendo così l'applicazione di una riserva.
 6. In caso di passaggio a una classe assicurativa superiore sono da intendersi altresì valide le disposizioni relative alla riserva. Tuttavia la riserva può essere applicata esclusivamente alle nuove prestazioni assicurate.
 7. Eventuali aumenti salariali previsti dal CCL vengono assicurati senza esame del rischio.
- #### 8.5 Trasferimenti
1. Per i candidati che vantano il diritto di libero passaggio (in conformità agli art. 70 e 71 della LAMal) non trovano applicazione le condizioni di adesione relative al certificato medico.
 2. Chi desidera passare a Trust Sympany con il libero passaggio, deve compilare la domanda di adesione e dimostrare di essere stato iscritto all'assicurazione precedente.
 3. Un'eventuale riserva formulata dal precedente assicuratore viene mantenuta. La durata della riserva emessa dall'assicurazione precedente viene detratta dalla durata attuale della riserva ai sensi dell'art. 8.4 par. 3 e 4.

8.6 Inizio

- a. Per le persone indicate all'art. 3 par. 1, la copertura assicurativa ha inizio il primo giorno di lavoro, a condizione che nello stesso tempo la domanda di adesione sia stata compilata e inoltrata a Trust Sympany entro sette giorni dal primo giorno di lavoro. Per le persone indicate all'art. 3 par. 2, la copertura assicurativa ha inizio dopo la ricezione da parte di Trust Sympany della domanda di adesione debitamente compilata.
- b. La domanda di adesione compilata deve essere inoltrata a Trust Sympany entro sette giorni dal primo giorno di lavoro. Le persone che non hanno inoltrato la domanda di adesione a Trust Sympany o che l'hanno trasmessa in ritardo, non hanno diritto alle prestazioni.
- c. La copertura assicurativa per le persone che hanno richiesto il libero passaggio ha inizio con la comunicazione di avvenuto passaggio e a condizione che il certificato di libero passaggio venga trasmesso entro tre mesi dal momento in cui è stato presentato il motivo che ha scaturito il libero passaggio.

8.7 Uscita/fine dell'assicurazione

L'appartenenza al contratto collettivo si estingue con la disdetta del contratto di assicurazione ovvero in caso di uscita dell'assicurato dall'azienda.

8.8 Esclusione

1. Qualora un assicurato adotti un comportamento indebito o comunque ingiustificabile che pregiudichi la prosecuzione del rapporto assicurativo, egli può essere escluso dall'assicurazione malattia previa minaccia di sanzioni, nei casi in cui
 - a. non abbia risposto fedelmente o per intero alle domande poste nella domanda di adesione o di passaggio.
 - b. sfrutti o tenti di sfruttare disonestamente Trust Sympany.
 - c. non restituisca, previa espressa richiesta, prestazioni percepite ingiustamente ovvero abbia contribuito al versamento ingiustificato delle prestazioni da parte dell'assicurazione.
 - d. violi gravemente il regolamento o gli statuti di Trust Sympany.
 - e. si opponga alle decisioni degli organi competenti.
2. L'esclusione viene comunicata all'assicurato mediante provvedimento ricorribile.

Art. 9 Passaggio all'assicurazione individuale

1. Le persone che fuoriescono dall'assicurazione collettiva hanno diritto di passare all'assicurazione individuale. Tali soggetti ricevono una consulenza scritta sul diritto di passaggio. Il passaggio all'assicurazione individuale deve essere comunicato entro tre mesi dalla spiegazione fornita in merito al diritto di passaggio.
2. L'assicurazione individuale verrà proseguita senza interruzioni. I premi corrispondenti verranno direttamente fatturati all'assicurato da Trust Sympany.
3. In merito alla continuazione delle precedenti coperture assicurative vale quanto segue:
 - a. per la suddivisione in fasce d'età si intende vincolante l'età dichiarata al momento dell'entrata in Trust Sympany ovvero l'inizio delle precedenti assicurazioni.
 - b. eventuali riserve vengono mantenute fino alla scadenza della loro validità.
 - c. la precedente durata assicurativa e le prestazioni percepite vengono detratte.

III Prestazioni dell'assicurazione per la perdita di guadagno

Art. 10 In generale

1. Trust Sympany corrisponde agli assicurati l'indennità di malattia concordata in caso di piena incapacità lavorativa dovuta a malattia. L'indennità può essere fissata in una somma fissa giornaliera in franchi svizzeri ovvero in percentuale del salario.
2. L'inizio del versamento delle prestazioni di indennità giornaliera può essere concordato per il primo giorno di incapacità lavorativa ovvero per un momento successivo (indennità giornaliera posticipata).
3. Per l'assicurazione per la perdita di guadagno con inizio posticipato delle prestazioni, nel contratto di assicurazione viene stabilito il periodo di differimento. Qualora nel contratto non venga espressamente stabilito se il periodo di differimento deve essere calcolato per ogni malattia oppure solo una volta nell'arco di 365 giorni, il differimento si intende valido per ogni malattia.
4. Al momento della notifica di malattia, il versamento delle prestazioni ha inizio a partire dal primo giorno in cui l'assicurato ha presentato un'incapacità lavorativa pari ad almeno il 50 per cento.

5. Il diritto al percepimento della prestazione previsto dall'assicurazione per la perdita di guadagno non ha mai inizio in un giorno non lavorativo. Qualora il primo giorno di incapacità lavorativa cada in un giorno non lavorativo, l'indennità di malattia viene versata solo a partire dal giorno lavorativo successivo, al più tardi tuttavia dal terzo giorno dopo il momento in cui è subentrata l'incapacità lavorativa. Gli altri sabati e domeniche nonché i giorni festivi riconosciuti che cadono all'interno del periodo di malattia, inclusi il sabato e la domenica prima della ripresa del lavoro, vengono risarciti.

10.1 Malattia durante un soggiorno all'estero

1. Qualora un assicurato si ammali durante un soggiorno all'estero, deve comunicarlo immediatamente a Trust Sympany tramite il datore di lavoro. L'indennità di malattia viene corrisposta solo se l'assicurato è stato ricoverato in ospedale ed esclusivamente per la durata del ricovero.
2. Qualora un assicurato lasci la Svizzera durante il periodo di malattia senza previo consenso scritto da parte di Trust Sympany, le prestazioni assicurative non saranno più corrisposte.

10.2 Tetto massimo assicurativo

1. L'indennità di malattia massima assicurabile corrisponde al salario massimo assicurato secondo la LAINF (salario massimo SUVA), salvo diversamente concordato nel contratto collettivo.
2. Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa è previsto un importo massimo di CHF 10 al giorno.
3. Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa ma svolgono attività domestiche è previsto un importo massimo di CHF 20 al giorno.
4. Eventuali assicurazioni stipulate al di fuori di Trust Sympany vengono detratte dall'importo massimo consentito.

Art. 11 Durata delle prestazioni

1. L'indennità di malattia viene corrisposta per una o più malattie per la durata di 720 giorni entro 900 giorni consecutivi. Le indennità giornaliere versate alle persone che hanno richiesto il libero passaggio dall'assicurazione precedente vengono detratte dalla durata complessiva delle prestazioni.
2. In caso di indennità di malattia con inizio posticipato delle prestazioni, il periodo di differimento viene detratto dalla durata complessiva delle prestazioni, salvo diversamente concordato nel contratto collettivo.
3. L'assicurato non può impedire l'esaurimento del diritto alle prestazioni ai sensi del par. 1 rinunciando all'indennità di malattia prima della cessazione, certificata dal medico, dell'incapacità lavorativa.
4. In caso di incapacità lavorativa parziale e conseguente indennità giornaliera ridotta, la prestazione viene corrisposta per la durata di 720 giorni entro 900 giorni consecutivi. La copertura assicurativa per la restante incapacità lavorativa rimane invariata.
5. Per cure termali e soggiorni in case di cura l'indennità di malattia assicurata viene corrisposta qualora il soggiorno sia stato prescritto dal medico curante al fine di curare o migliorare la patologia presente, a condizione che tale soggiorno sia contemporaneo o immediatamente successivo a un trattamento medico intensivo. Soggiorni curativi o di villeggiatura a scopo preventivo in assenza di malattia dell'assicurato non danno diritto alle prestazioni.
6. Qualora un assicurato che abbia esaurito la durata delle prestazioni di 720 giorni entro 900 giorni per l'assicurazione per la perdita di guadagno ritorni a essere pienamente abile al lavoro, ha diritto, in caso di malattia e purché abbia lavorato al 100 per cento per tre mesi consecutivi, all'indennità di malattia assicurata per la durata in cui il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondergli il salario ai sensi dell'art. 324 a del CO. Si veda in merito la tabella dell'art. 20 par. 6.

Art. 12 Incapacità lavorativa piena e parziale

In caso di piena incapacità lavorativa dovuta a malattia certificata dal medico, Trust Sympany corrisponde l'intera indennità di malattia, mentre in caso di incapacità lavorativa parziale certificata dal medico, pari ad almeno il 50 per cento, Trust Sympany corrisponde l'indennità di malattia assicurata ridotta in funzione del grado di incapacità lavorativa.

Art. 13 Riduzione delle prestazioni

Le prestazioni assicurative possono essere ridotte ovvero negate in caso di eventi di particolare gravità:

- a. in caso di malattie o infortuni riconducibili a propria colpa grave.
- b. in caso di rischi straordinari come previsto dalla procedura dell'assicurazione sociale contro gli infortuni.
- c. in caso di non osservanza delle disposizioni del medico curante o del servizio medico di Trust Sympany.
- d. durante il servizio civile e militare nonché in caso di intervento in missioni di pace dell'ONU (ad es. caschi blu dell'ONU e berretti gialli dell'OSCE).
- e. in caso di notifica ritardata della malattia
- f. qualora un trattamento non sia necessario per curare una malattia.
- g. in caso di violazione del regolamento o degli statuti.

Art. 14 Prestazioni non assicurate

Non vengono corrisposte prestazioni assicurative:

- a. per malattie sulle quali è stata espressa riserva.
- b. nei casi di riserva retroattiva previsti all'art. 8.4 par. 5.
- c. in caso di assicurazione sospesa.
- d. in seguito all'esaurimento della durata delle prestazioni dell'assicurazione in oggetto.

Art. 15 Prestazioni in rapporto ad altre assicurazioni

1. Qualora oltre a Trust Sympany sussistano altri enti assicurativi in obbligo di prestazione, Trust Sympany provvederà a corrispondere le proprie prestazioni per un importo massimo che non determini, in considerazione delle prestazioni degli altri enti assicurativi, un guadagno per l'assicurato.
2. L'assicurato è tenuto a comunicare a Trust Sympany l'esistenza di terzi in obbligo di prestazioni.
3. Qualora in caso di infortunio eventuali terzi escludano il versamento delle prestazioni solo a causa dell'esistenza di un'assicurazione presso Trust Sympany, Trust Sympany non corrisponderà le prestazioni.
4. La responsabilità di terzi per la perdita di guadagno in seguito a infortunio è antecedente alle prestazioni di indennità giornaliera di Trust Sympany.
5. Qualora l'obbligo di prestazione spetti a un'altra assicurazione malattia riconosciuta dalla Confederazione, Trust Sympany

ridurrà le proprie prestazioni in relazione alle assicurazioni esistenti.

Art. 16 Assicurati disoccupati

1. Gli assicurati disoccupati percepiscono in caso di incapacità lavorativa superiore al 50 per cento la piena indennità di malattia, mentre in caso di incapacità lavorativa superiore al 25 per cento, ma inferiore al 50 per cento, l'indennità di malattia dimezzata.
2. Gli assicurati disoccupati possono inoltre, con corrispondente adeguamento del premio, tramutare la propria per la perdita di guadagno in un'altra assicurazione con inizio delle prestazioni a partire dal 31° giorno. Questa operazione è possibile mantenendo invariato l'ammontare dell'indennità giornaliera e osservando l'età di entrata precedente, senza tuttavia tenere in considerazione lo stato di salute al momento del passaggio.

Art. 17 Maternità

1. Se la gravidanza è durata almeno 28 settimane, le prestazioni di indennità di malattia in caso di gravidanza vengono corrisposte per 16 settimane senza interruzione, di cui almeno otto successive al parto. L'assicurata ha la facoltà di decidere come suddividere la durata delle prestazioni prima e dopo il parto. Condizione essenziale per beneficiare delle prestazioni in caso di gravidanza consiste nell'essere stati assicurati presso Trust Sympany per almeno 270 giorni fino al giorno del parto, senza interruzioni superiori ai tre mesi. Le prestazioni vengono corrisposte in aggiunta all'indennità di maternità corrisposta dallo stato.
2. L'assicurata ha diritto all'indennità di malattia assicurata a condizione che non svolga lavori pericolosi per la salute e che non si generi un guadagno assicurativo illecito.
3. Le persone assicurate che interrompono definitivamente la propria attività lavorativa prima di otto settimane dal termine previsto del parto, slitteranno in una classe assicurativa inferiore.

Art. 18 Beneficiari di una rendita AVS

Gli assicurati che hanno compiuto il 65° anno di età (per le donne il 64° anno di età) e che svolgono ancora un'attività lavorativa, percepiscono una tantum la normale indennità di malattia assicurata per la durata dell'obbligo di versamento del salario del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 par. 6.

Art. 19 Versamento dell'indennità di malattia

1. L'indennità di malattia viene versata a cadenza settimanale sulla base delle notifiche di malattia trasmesse. Per le malattie di lunga durata è possibile richiedere un versamento parziale mensile. In questo caso è necessario dimostrare con un certificato medico il proseguimento dell'incapacità lavorativa.
2. In base a quanto concordato, i versamenti possono essere effettuati a favore del contraente ovvero direttamente dell'assicurato.

IV Obblighi

Art. 20 Notifica di malattia e diritto di riscossione

1. L'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente la propria malattia, al più tardi il quinto giorno di malattia, al proprio datore di lavoro mediante una notifica di malattia.
2. L'assicurato è tenuto a trasmettere spontaneamente un certificato medico al datore di lavoro, il quale è tenuto a inviare tale certificato insieme alla notifica di malattia direttamente a Trust Sympany.
3. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare a Trust Sympany l'incapacità lavorativa di un collaboratore entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di differimento concordato mediante un modulo di malattia e allegando un certificato medico. Qualora la comunicazione venga trasmessa in ritardo a Trust Sympany, il primo giorno di malattia sarà considerato il giorno in cui la notifica di malattia è stata recapitata a Trust Sympany, a condizione che l'assicurato o il datore di lavoro dimostri di non essere responsabile del ritardo.
4. L'assicurato è responsabile in prima persona dell'invio entro i termini stabiliti del certificato medico di incapacità lavorativa.
5. Qualora in caso di incapacità lavorativa la notifica di malattia venga trasmessa a Trust Sympany dopo il settimo giorno per colpa dell'assicurato, l'indennità di malattia verrà versata a partire dal giorno in cui il modulo è stato recapitato a Trust Sympany.
6. Gli assicurati accettati con riserva ovvero già precedentemente esclusi dalle prestazioni assicurative riceveranno l'indennità giornaliera solo per la durata dell'obbligo di versamento del salario del datore di lavoro (CO 324 a). Si veda in merito la seguente tabella:

Durata di occupazione fino a 2 anni	Giorni di prestazione
da 2 anni	30 giorni
5 anni	60 giorni
10 anni	90 giorni
15 anni	120 giorni
20 anni	150 giorni
	180 giorni

Art. 21 Obblighi di comportamento in caso di malattia

1. L'assicurato è tenuto ad accettare il consulto di un secondo medico richiesto da Trust Sympany e a sottoporsi a una visita a domicilio e a un esame del medico di fiducia nonché a esonerare il proprio medico curante dal segreto professionale per la comunicazione di informazioni a Trust Sympany. Gli organi di Trust Sympany, il contraente e le persone incaricate a suo nome dell'esecuzione delle attività assicurative sono tenuti all'obbligo di segretezza.
2. I malati che cambiano il proprio domicilio durante la malattia o che si recano in un luogo di cura sono tenuti a comunicarlo precedentemente a Trust Sympany.
3. Gli assicurati ammalati sono tenuti a obbedire alle disposizioni del medico curante.
4. Agli assicurati ammalati che percepiscono un'indennità di malattia è vietato svolgere attività lavorative o guidare veicoli a motore, fatti salvi i viaggi per le visite mediche o i trattamenti prescritti.
5. Agli assicurati totalmente inabili al lavoro è vietato svolgere qualsiasi attività lavorativa, a condizione che non ci sia una prescrizione medica che consenta l'esecuzione di lavori leggeri ai fini di una più rapida guarigione.

V Assicurazione contro gli infortuni

Art. 22 In generale

1. L'assicurazione contro gli infortuni copre la perdita di guadagno a seguito di infortunio.
2. Sono inoltre da intendersi valide le disposizioni dell'assicurazione per la perdita di guadagno ai sensi dell'art. 3.1.

VI Assicurazione contro gli infortuni a integrazione della LAINF

Art. 23 In generale

1. A integrazione delle prestazioni corrisposte dall'assicuratore LAINF (SUVA), le

perdite di guadagno a seguito di infortunio non coperte vengono coperte in base a quanto previsto dal contratto di assicurazione.

2. Le prestazioni per infortunio vengono corrisposte a condizione che dopo il terzo giorno di incapacità lavorativa l'assicuratore LAINF versi le indennità giornaliera ovvero l'infortunio in questione sia escluso da una rendita dell'AI o dell'assicuratore LAINF.
3. Come base di calcolo il datore di lavoro è tenuto a presentare la documentazione sul salario medio o la relativa documentazione LAINF e a inoltrare una copia del conteggio LAINF (SUVA).
4. Le medesime disposizioni si intendono valide anche per gli infortuni coperti dall'assicurazione militare.
5. Sono inoltre da intendersi valide le disposizioni dell'assicurazione per perdita di guadagno ai sensi dell'art. 3.2.

VII Premi

Art. 24 Tariffari

Il tariffario dei premi delle diverse assicurazioni sono stabiliti nel contratto di assicurazione.

Art. 25 Obbligo di contribuzione

1. I premi vengono fatturati anticipatamente da Trust Sympany al contraente (datore di lavoro) a intervalli trimestrali sulla base di una somma salariale provvisoria. Alla fine dell'anno il contraente è tenuto a trasmettere il modulo «Dichiarazione della somma salariale» nonché una copia del conteggio LAINF. Tali dati sono la base per il conteggio definitivo dei premi per l'anno in corso e costituiscono contemporaneamente la «somma salariale provvisoria» per l'esercizio successivo.
2. In base a quanto concordato, il contraente è tenuto a comunicare tempestivamente a Trust Sympany tutte le entrate e le uscite nonché eventuali variazioni dell'assicurazione.
3. Per quanto riguarda le assicurazioni con premio percentuale, Trust Sympany ha il diritto di prendere visione in qualsiasi momento, tramite un incaricato, della contabilità del contraente. Informazioni non veritiere nella dichiarazione del salario autorizzano Trust Sympany a recedere dal contratto. Gli assicurati hanno la possibilità di passare all'assicurazione individuale.
4. Qualora i premi non vengano versati entro i termini concordati, Trust Sympany è

autorizzata, previo sollecito scritto, a recedere dal contratto senza rispettare il termine di disdetta previsto dal contratto e ad addebitare interessi di mora del cinque per cento.

VIII Giurisdizione

Art. 26 Decisione

1. Qualora un assicurato o il datore di lavoro non concordi con la decisione di Trust Sympany, egli ha la facoltà di richiedere a Trust Sympany una decisione scritta entro 30 giorni.
2. Trust Sympany è tenuta a fornire una decisione motivata, accompagnata da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici; la notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per l'interessato.

Art. 27 Opposizione

1. Le decisioni di Trust Sympany possono essere impugnate per iscritto entro 30 giorni.
2. Trust Sympany provvederà a motivare le decisioni su opposizione, indicando un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
3. Il procedimento di opposizione è gratuito; di regola non sono rimborsate spese ripetibili.

Art. 28 Tribunale cantonale delle assicurazioni

1. Contro le decisioni su opposizione di Trust Sympany è possibile inoltrare un ricorso di diritto amministrativo entro 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione presso il tribunale delle assicurazioni indicato nel rimedio giuridico.
2. È altresì possibile presentare ricorso nel caso in cui Trust Sympany non presenti una decisione ovvero una decisione su opposizione in seguito alla richiesta della persona interessata.

Art. 29 Tribunale federale delle assicurazioni

Contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni è possibile inoltrare un ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale delle assicurazioni come previsto dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

IX Varie ed eventuali

Art. 30 Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività in seguito a carenza di lavoro, sciopero, serrate, ecc., Trust Sympany verserà le prestazioni solo nel caso in cui i premi vengano versati per tutti gli assicurati per tutta la durata della cessazione dell'attività. Qualora i premi non vengano versati, l'assicurazione collettiva può essere disdetta il giorno della cessazione dell'attività previa comunicazione agli assicurati.
2. In caso di disdetta ai sensi del punto 1, gli assicurati hanno diritto a passare all'assicurazione individuale di Trust Sympany. I premi dell'assicurazione individuale verranno direttamente fatturati all'assicurato da Trust Sympany.

Art. 31 Disposizioni aggiuntive

Per tutte le questioni non espressamente regolate dal presente regolamento, si intendono vincolanti il contratto collettivo e i rispettivi statuti vigenti di Trust Sympany.

Art. 32 Pandemia

In caso di pandemia dichiarata dall'Ufficio federale della sanità pubblica, Trust Sympany è autorizzata ad adeguare le condizioni del contratto collettivo entro 30 giorni dalla comunicazione. Tali adeguamenti devono tenere in considerazione esclusivamente la situazione particolare di pandemia.

Il presente testo è una traduzione. In caso di divergenze rispetto alla versione originale in lingua tedesca è quest'ultima a far fede.

